

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 211/2023, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Bilò, concernente: «Riconoscimento della Città di Filottrano come "Città della sartoria artigianale"», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 15 del 1° febbraio 2024;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Matteo Ricci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 14 febbraio 2024, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 14 febbraio 2024;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 febbraio 2024;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 211/2023, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Bilò concernente: «Riconoscimento della Città di Filottrano come "Città della sartoria artigianale" nuova titolazione: Riconoscimento della Città di Filottrano come "Città marchigiana della sartoria artigianale"», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 14 del 31 gennaio 2024;

Vista la nota del Presidente legislativa per la riduzione del termine per l'espressione del parere da parte di questo Consiglio alle ore 18 del 5 febbraio 2024, acquisita al protocollo n.15 del 31 gennaio 2024.

Udito il relatore Gilberto Gasparoni nella seduta n. 24 del 5 febbraio 2024;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Luca Talevi

Relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge n. 211/23
“RICONOSCIMENTO DELLA CITTA’ DI FILOTTRANO COME
“CITTA’ MARCHIGIANA DELLA SARTORIA ARTIGIANALE””

Articolo 1
(Finalità)

L’articolo definisce la finalità della legge, volta a valorizzare la storia e lo stile dell’attività sartoriale divenuta emblema dell’artigianato marchigiano.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire l’oggetto e la finalità della legge, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2
(Riconoscimento)

L’articolo dispone il riconoscimento di Filottrano quale “Città marchigiana della sartoria artigianale”. Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3
(Obiettivi)

L’articolo puntualizza quali sono gli obiettivi perseguiti dal riconoscimento di cui all’articolo 2. Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4
(Premio “Filottrano città marchigiana della sartoria artigianale”)

L’articolo, al comma 1, istituisce il Premio regionale “Filottrano, città marchigiana della sartoria artigianale”.

Il comma 2 disciplina i tempi ed i modi di assegnazione del premio di cui al comma 1, prevedendo l’istituzione e la composizione di una apposita Commissione.

Il comma 3 stabilisce che la partecipazione alla Commissione indicata al comma 2 è a titolo gratuito.

Il comma 4 dispone che il premio può essere organizzato dal comune di Filottrano, anche in collaborazione con la Regione.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in considerazione del fatto che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Articolo 5
(Invarianza finanziaria)

L’articolo dichiara l’invarianza finanziaria, disponendo che dall’attuazione della legge non derivano né possono derivare nuovi oneri, e che all’attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. La legge, infatti, si limita essenzialmente a identificare la città di Filottrano come emblema della sartoria artigianale della Regione e ad individuare gli obiettivi del riconoscimento (conoscenza dello stile sartoriale, valorizzazione della scuola sartoriale e documentazione della storia sartoriale) nell’ambito degli interventi già previsti e finanziati.

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 211/2023 “Riconoscimento della città di Filottrano come “Città marchigiana della sartoria artigianale ”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge non sembra contrastare né con l'ordinamento comunitario né con quello internazionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento legislativo appare compatibile con i principi costituzionali. In relazione al riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione la proposta interseca materie di competenza residuale quali la formazione professionale, l'artigianato e il turismo, nonché la materia concorrente della promozione delle attività culturali.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 4, in base al quale la Regione si impegna a sostenere lo sviluppo economico e i rapporti sociali.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p>

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter

Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.